



Comune di Mogliano

Provincia di Macerata

Area Tecnica - SUAP

N. Identificativo Bollo 01181223594596 data 23/04/2019

Trasmessa esclusivamente via pec all'indirizzo: info@pec.micromegaproject.it

AUTORIZZAZIONE

art. 8, comma 1, della L.R. n. 12/2017

Pratica edilizia n. 2018/035 - Posizione n.1902

Procedimento SUAP n. 141/2018 del 11/05/2018

Protocollo Generale N. 3802/2019 del 24/04/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica-SUAP

VISTA la domanda, acquisita telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) ed assunta agli atti comunali al prot. n. 4099 del 11/05/2018, avanzata dalle Società INWIT S.p.A. (P.IVA 08936640963), tramite il proprio procuratore Sig. Fernando Gobbo giusta procura rep. n. 6371 del 19/07/2016 a rogito della Dott.ssa Sandra De Franchis Notaio in Roma, TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010), tramite il proprio procuratore Ing. Paolo Di Felicianonio giusta procura rep. n. 6659 del 15/09/2016 a rogito della Dott.ssa Sandra De Franchis Notaio in Roma, e VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.IVA 08539010010), tramite il proprio procuratore Ing. Marina Pretto giusta procura rep. n. 27620 del 16/09/2015 a rogito del Dott. De Vivo Ciro Notaio in Milano, per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 12/2017, alla realizzazione dei lavori di:

- **Installazione provvisoria di un impianto di telefonia mobile cellulare per conto dei gestori TIM S.p.A. e VODAFONE ITALIA S.p.A.**

da eseguire in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 19 mappale n. I ubicato in P.le Dante, snc;

RILEVATO che, dal punto di vista ambientale e sanitario, trattandosi di aspetto specialistico espressamente demandato dalla normativa vigente alla valutazione dell'ARPAM, è stato richiesto apposito parere tecnico radioprotezionistico inerente la compatibilità o meno dell'inquinamento elettromagnetico connesso all'impianto da realizzare;

VISTE le note di chiarimenti, acquisite telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) ed assunte agli atti comunali al prot. n. 4999 del 07/06/2018, al prot. n. 6567 del 25/07/2018 ed al prot. n. 10596 del 06/12/2018 avanzate dall'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata e tendenti a richiedere una verifica dei dati contenuti nella tabella dell'analisi dell'impatto elettromagnetico, di cui alla documentazione progettuale trasmessa dalla Società INWIT S.p.A. e redatta dalla Società di progettazione MicroMEGA Project srl ai fini del rilascio del parere tecnico radioprotezionistico;

CONSIDERATO che, in ordine ai rilievi formulati dall'ARPAM, la Società INWIT S.p.A. ha provveduto a trasmettere apposita documentazione integrativa, acquisita telematicamente, in diverse fasi del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) ed assunta agli

atti comunali al prot. n. 5379 del 21/06/2018, al prot. n. 8119 del 20/09/2018 ed al prot. n. 700 del 18/01/2019;

DATO ATTO che:

- dal punto di vista ambientale e sanitario, sulla base delle integrazioni documentali trasmesse sono stati acquisiti agli atti comunali, rispettivamente ai prott. nn. 3714 e 3715 del 19/04/2019, i pareri tecnici radio protezionistici espressi dall'ARPAM, dai quali si evince che l'impianto da realizzare risulta essere compatibile con i limiti imposti dal DPCM del 08/07/2003, e ciò con particolare riferimento sia al limite di esposizione, sia al valore di attenzione e sia all'obiettivo di qualità;

- parimenti, dalle verifiche effettuate in merito al rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 10 della L.R. n. 12/2017, non si rinvergono motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto anche dal punto di vista edilizio-urbanistico, atteso che l'area in oggetto (Foglio 19 mappale n. I), di proprietà comunale ed attualmente interdetta al pubblico a seguito del rischio indotto dall'inagibilità dell'adiacente Chiesa della Madonna del Suffragio (vedi scheda di valutazione GTS n. 1 del 02/05/2017 acquisita agli atti comunali al prot. n. 4095 di pari data), non risulta essere assoggettata a specifico vincolo della Soprintendenza emanato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTI:

- la L.R. n. 12/2017;

- gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

- il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e s.m.i.;

- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;

- gli strumenti urbanistici comunali vigenti;

- il Regolamento Edilizio Comunale;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

CONSIDERATO, pertanto, che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento connesso all'istanza presentata dalla Ditta richiedente, ai sensi del sopra indicato dispositivo;

RITENUTO che il presente provvedimento finale rientra nelle competenze del sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica-SUAP, e ciò per effetto dei Decreti Sindacali di nomina n. 1/2018 e n. 9/2018;

DISPONE

1) il rilascio, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle prescrizioni di seguito meglio precisate, dell'AUTORIZZAZIONE alla Ditta richiedente, nella fattispecie individuata nella Società INWIT S.p.A. (P.IVA 08936640963), TIM S.p.A. (P.IVA 00488410010) e VODAFONE ITALIA S.p.A. (P.IVA 08539010010), per la realizzazione dell'impianto provvisorio di che trattasi, secondo la perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto allegato costituente parte integrante del presente atto ed i cui originali corredati dai relativi pareri sono depositati e archiviati secondo la normativa vigente presso l'Ufficio SUAP del Comune di Mogliano;

2) che il presente provvedimento sia pubblicato mediante pubblicazione all'Albo pretorio.

PRESCRIZIONI:

• La durata massima dell'installazione dell'impianto dovrà essere non superiore a n. 60 giorni, decorsi i quali i Gestori saranno obbligati alla completa rimozione dell'impianto provvisorio ed alla ricollocazione, senza modifiche e con la stessa configurazione, dell'impianto preesistente in corrispondenza del sito originario. E' fatta salva la possibilità.

prevista dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 12/2017, di concedere, su istanza delle Ditte richiedenti, una proroga del termine di durata dell'impianto per ulteriori n. 30 giorni, al termine della quale i Gestori saranno comunque tenuti a rimuovere l'impianto.

- Trattandosi di impianto da installare su proprietà comunale, prima dell'inizio dei lavori i Gestori dovranno richiedere ed acquisire l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, previo preventivo pagamento degli oneri dovuti in base ai criteri, modalità e tempistiche stabilite dal competente Ufficio di Polizia Municipale.

- Vengano rispettate tutte le prescrizioni impartite dall'ARPAM nei propri pareri prott. nn. 3714 e 3715 del 19/04/2019, e ciò con particolare riferimento ai seguenti adempimenti:

a) i Gestori dovranno comunicare la data dell'attivazione dell'impianto all'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata – Servizio Radiazioni e Rumore, nonché contestualmente anche al Comune di Mogliano, affinché venga verificato il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle normative vigenti;

b) in relazione alle criticità evidenziate in corrispondenza degli edifici indicati in progetto con i nn. 34 (serbatoio idrico della Società Tennacola SpA) e 37 (Chiesa della Madonna del Suffragio), i Gestori dell'impianto dovranno adottare, se del caso anche con l'ausilio delle Ditte proprietarie degli immobili, tutti gli accorgimenti più idonei e necessari a limitare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di tali fabbricati, e ciò con particolare riferimento alle maestranze impiegate nell'ambito del cantiere privato dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S.Maria del Suffragio e del relativo Campanile; a tale proposito ed al fine della preventiva e necessaria informazione, i Gestori dell'impianto dovranno inviare adeguata documentazione in merito sia all'ASUR Marche competente per territorio, sia all'Arch. Marcaccio Federico, in qualità di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza del relativo intervento di messa in sicurezza della Chiesa di S.Maria del Suffragio e del relativo Campanile.

- Ai sensi di quanto prescritto, dai combinati disposti dell'art.1 della L.R. n.8/2005 e dell'art. 90, comma 9 lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori e alla conclusione dei stessi, dovranno essere prodotti copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 del decreto sopra citato.

- Il titolare del Titolo Unico, il committente, il direttore dei lavori ed il costruttore sono responsabili di ogni osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, delle eventuali prescrizioni della Provincia di Macerata – Ufficio del Genio Civile, della conformità agli elaborati esecutivi delle strutture antisismiche, della conformità al progetto approvato e delle prescrizioni e modalità esecutive fissate nel presente provvedimento.

L'inosservanza di tali normative, così come delle prescrizioni, indicazioni e modalità esecutive portate dalla presente autorizzazione comporta, oltre ai provvedimenti amministrativi propri del caso, l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica, con particolare riferimento al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza comunale li 24/04/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica-SUAP

Ing. Luca Isolani

(Firma apposta in forma digitale ai sensi art.21 D.L.vo 85/2005 e.m.i. C.A.D.)